



REPUBBLICA DI SAN MARINO
COLLEGIO GARANTE DELLA COSTITUZIONALITÀ DELLE NORME

SENTENZA 21 MAGGIO 2019 N.6

Nel nome della Serenissima Repubblica di San Marino
Il Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme

nel Sindacato di Legittimità Costituzionale n.0004/2019

sollevato nel Procedimento Penale n.289/2015, relativo all'art. 56 del codice penale, nella parte in cui non prevede la sospensione del termine prescrizione in presenza di un legittimo impedimento, nei termini indicati, dell'imputato a prendere parte al processo, per contrasto con l'art.15, commi 2 e 3, della Legge 8 luglio 1974 n.59 (Dichiarazione dei Diritti dei Cittadini e dei Principi Fondamentali dell'Ordinamento Sammarinese), così come modificata dall'art.6 della Legge n.36/2002, e con l'art.6, § 1 e § 3 lettera b), della CEDU Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali (richiamata dall'art. 1 della precitata Dichiarazione dei Diritti)

-OMISSIS-

PQM

Il Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme

Dichiara

l'illegittimità costituzionale dell'art. 56 del Codice Penale nella parte in cui non prevede la sospensione della prescrizione del reato nell'ipotesi di impedimento temporaneo dell'imputato o del suo difensore.

Manda

ai sensi dell'art. 14, della Legge Qualificata n. 55/2003 alla Direzione Ufficio Segreteria Istituzionale - Cancelleria del Collegio Garante per la notifica alle parti interessate e per la trasmissione al Giudice



REPUBBLICA DI SAN MARINO
COLLEGIO GARANTE DELLA COSTITUZIONALITÀ DELLE NORME

remittente e alla Reggenza.

San Marino, 21 maggio 2019/1718 d.F.R.

Avv. Giovanni Nicolini (*Presidente*)

Prof. Giuseppe Ugo Rescigno (*membro effettivo*)

Dott. Nicola Lettieri (Membro supplente – relatore - redattore)

